

**PENSIONE  
IN  
GESTIONE O.B.G.  
DA PENSIONE A CARICO  
DELLE GESTIONI DEI  
LAVORATORI AUTONOMI**

**COS'E',  
A CHI  
E'RIVOLTO  
ED  
I REQUISITI**

L'articolo 2-ter della legge 16 aprile 1974, n. 114 stabilisce che il titolare di pensione liquidata (pensione o assegno d'invalidità, pensione di anzianità o anticipata e pensione di reversibilità) a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti,

mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali ha diritto a liquidare la pensione prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, con la decorrenza di legge, quando tutti i requisiti risultino perfezionati nell'assicurazione stessa indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni speciali predette.

Ai fini del perfezionamento del diritto a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sono considerati utili anche i contributi della predetta assicurazione eventualmente utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale ovvero di un supplemento di essa.

Quindi la pensione della gestione speciale per i lavoratori autonomi è revocata con effetto dalla data di decorrenza della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

Ricorrendo, alla data del decesso del dante causa, le condizioni di cui ai precedenti commi, i superstiti di pensionati a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali hanno diritto a liquidare la pensione di reversibilità nella assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.